

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"ARCHIVIO MUSEO CESARE MATTEI APS"

TITOLO 1 - DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, OGGETTO E DURATA

Art. 1 — Denominazione

A norma dell'art. 18 della Costituzione Italiana, degli art. 36-37-38 del Codice Civile e del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii. (Codice del Terzo Settore) è costituita una associazione di promozione sociale libera, culturale, apolitica, apartitica e aconfessionale e senza scopo di lucro, con durata illimitata nel tempo, salvo delibera d'assemblea che ne decida lo scioglimento, denominata "ARCHIVIO MUSEO CESARE MATTEI APS"

Art. 2 — Sede

1. La sede legale dell'associazione è ubicata a Grizzana Morandi (BO)
2. Il trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo comune non costituisce modifica statutaria e può essere deliberato dall'assemblea ordinaria.
3. L'associazione potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie ed uffici anche altrove.

Art. 3 — Scopo sociale

- L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico.
- L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, di assistenza, di socializzazione, di solidarietà sociale e di auto-mutuo aiuto, oltre che di informazione, divulgazione e formazione.
- Ai fini delle attività di interesse generale previste dall'art.5 del D.Lgs.117/2017 e ss, l'associazione svolge le seguenti:
 - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
 - organizzazione e gestione di attività turistiche di Interesse sociale, culturale o religioso.
- L'associazione ha come scopo istituzionale la promozione storico/ culturale della figura del Conte Cesare Mattei (scienziato del XIX secolo), della sua vita e delle sue opere. Ha altresì come scopo fondamentale la tutela, la promozione e la valorizzazione dell'immobile detto Rocchetta Mattei, posto in Grizzana Morandi (BO), località Ponte, dichiarato di particolare interesse ai sensi della legge 1/6/1939 n. 1089, con decreto del Ministro per i Beni Culturali e Ambientali del 19/3/1986, e di quanto in esso conservato. Più in generale, l'associazione si pone lo scopo di tutelare, promuovere e valorizzare le cose di interesse artistico e storico, ivi comprese le biblioteche, gli oggetti d'arte e di cultura.
- L'associazione è inoltre fondatore, proprietaria e custode dell'ARCHIVIO MUSEO costituito da migliaia di reperti, libri, manoscritti, medicinali e tanto altro materiale rinvenuto, acquistato o acquisito a vario titolo nel corso dell'attività istituzionale. Essa ha il compito di gestire, ampliare e custodire meticolosamente l'ARCHIVIO, nonché promuovere e incoraggiare gli studi e le ricerche relative alla medicina elettromeopatica inventata da Cesare Mattei.
- L'associazione persegue inoltre lo scopo istituzionale di promuovere lo sviluppo del territorio circostante al castello, estendendosi anche nei comuni limitrofi; mira a valorizzare il territorio nella sua accezione più ampia: natura, frutti, percorsi, produttori locali, artisti del territorio, storia e cultura, imprese ecc.

- Per tali scopi l'associazione potrà:
 - avvalersi prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Potrà inoltre avvalersi, di prestazioni di lavoro autonomo o subordinato, anche ricorrendo ai propri associati;
 - raggiungere tutti quegli accordi atti a garantire l'economia e la funzionalità dell'associazione ed a favorire il suo sviluppo;
 - dare la propria adesione a quelle associazioni od enti che possono favorire il conseguimento dei fini sociali.
- L'attività è svolta a favore di propri associati, di loro familiari e di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività volontaria dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Art. 4 — Oggetto sociale

1. Per il raggiungimento dei suoi fini, l'associazione intende promuovere primariamente la conoscenza del Conte Cesare Mattei e dei suoi studi sull'elettromeopatia attraverso varie forme di divulgazione: pubblicazioni . audio/video, libri, convegni, occasioni di confronto tra professionisti e Interessati, ecc.
2. Ai fini della valorizzazione del territorio, si intende proporre varie attività, ed in particolare:
 - eventi eno-gastronomici per far conoscere le eccellenze dei prodotti locali
 - manifestazioni culturali e artistiche, coinvolgendo anche professionisti e personaggi di rilievo
 - iniziative di promozione dell'agricoltura
 - occasioni ludico-ricreative per favorire il turismo locale: camminate, escursioni, pic-nic, ecc
 - attività ricreative con i bambini e progetti da proporre alle scuole;
 - eventi per proteggere la memoria dei vecchi costumi e delle vecchie usanze: storia locale, cultura contadina, detti, usanze, dialetto, ecc
 - attività di raccolta fondi per l'associazione
 - attività diverse, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 (CTS), a condizione che tali attività siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del medesimo decreto, al fine di sostenere l'associazione e reperire i mezzi finanziari da reinvestire esclusivamente negli scopi istituzionali. L'individuazione e la disciplina di tali attività diverse sono rimesse alle specifiche deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Art. 5 — Durata

L'associazione ha durata illimitata, salvo quanto stabilito dal presente statuto o dalle norme di legge.

TITOLO II - PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 6 — Patrimonio

1. Il patrimonio dell'associazione è costituito da:
 - a) beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione;
 - b) eventuali fondi di riserva appositamente stanziati e costituiti con eccedenze di bilancio;
 - c) eventuali erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari.
2. Le entrate dell'associazione sono costituite da:
 - a) contributi associativi;
 - b) eventuali proventi per prestazioni di servizi agli associati o ai terzi;
 - c) utile eventualmente derivante dalla gestione;
 - d) ogni altra entrata che concorre ad incrementare l'attivo dell'associazione.
3. I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare e le finalità.
4. E fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

5. Il patrimonio dell'Ente è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 7 — Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario inizia il 1^o gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio il Consiglio direttivo deve redigere il rendiconto economico-finanziario consuntivo e, qualora il volume d'affari lo richieda, il bilancio preventivo.
2. Il bilancio preventivo ed il rendiconto economico-finanziario devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria ogni anno, entro il mese di aprile.
3. Essi devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultati da ogni associato. A tali documenti verrà data inoltre la pubblicità richiesta dalle norme vigenti

TITOLO III - SOCI

Art. 8 — Requisiti dei soci

1. Il numero dei soci è illimitato.
2. All'Associazione possono aderire:
 - Le persone fisiche che ne condividono lo scopo di cui all'art. 3 e che sono interessate alle attività di cui all'art. 4;
 - Altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle associazioni di promozione sociale associate, ai sensi dell'art. 35, comma 3, del D. Lgs. 117/2017.
3. Tutti i soci, persone o enti, si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.
4. Non sono ammessi soci temporanei né limitazioni temporali alla partecipazione alla vita associativa in genere.
5. Le quote associative non sono trasmissibili, rimborsabili né rivalutabili.
6. Chi Intende essere ammesso all'Associazione quale socio, dovrà presentare al Consiglio Direttivo dell'Associazione una domanda scritta, nonché la dichiarazione di volersi attenere a quanto disposto dal presente statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
7. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà genitoriale.
8. La qualifica di socio viene acquisita all'atto della compilazione della domanda. Qualora un associato desiderasse versare la quota associativa prima dell'inizio dell'anno, dovrà segnalarlo all'atto del pagamento e della compilazione della domanda. L'eventuale successiva esclusione, riservata ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, deve essere motivata e comunicata all'interessato in forma scritta. L'aspirante associato, Inoltre, ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che verrà convocata.
9. I soci, all'atto dell'ammissione, sono tenuti a versare una quota di iscrizione il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo e che ha validità da gennaio a dicembre dell'anno in cui viene pagata.

Art. 9 — Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde per i seguenti motivi:
 - a) per recesso del socio, esercitabile in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio direttivo;
 - b) per esclusione in seguito alla violazione dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione, per la commissione di atti in violazione a norme di legge, di statuto, di regolamento o di deliberazioni assunte dall'assemblea dei soci o del Consiglio direttivo, o per aver tenuto un comportamento tale da gettare discredito sull'associazione, sui suoi rappresentanti o soci. L'esclusione è deliberata dal Consiglio

Direttivo previa contestazione dei fatti sopra riportati da eseguirsi in contraddittorio tra le parti interessate;

- c) per morte del socio o estinzione della persona giuridica o ente.
- 2. In tutti i casi d'interruzione del rapporto associativo il socio perde automaticamente ed immediatamente tutti i diritti, doveri, qualifiche e cariche sociali.

Art. 10 — Diritti e doveri dei soci

1. La qualità di socio comporta la possibilità di frequentare i locali sociali dell'Associazione e di partecipare alle manifestazioni dalla stessa organizzate.
2. Hanno diritto di frequentare l'associazione per una sola volta e accompagnati da un socio coloro che desiderano aderire all'associazione e vogliono approfondire la conoscenza della stessa. La richiesta deve essere formulata per iscritto prima di accedere ai locali. In particolari occasioni il Consiglio direttivo potrà decidere di consentire l'accesso ai soli soci dell'associazione.
3. I diritti riconosciuti ai soci sono i seguenti:
 - la partecipazione all'Assemblea dei soci;
 - Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali e di accedere ai documenti e agli atti riguardanti l'Associazione. Per esercitare tale diritto, l'associato deve presentare una **richiesta scritta e motivata** al Consiglio Direttivo, tramite lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC), ovvero mediante consegna a mano controfirmata per ricevuta. Il Consiglio Direttivo è tenuto a evadere la richiesta **entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni** dalla data di ricevimento della stessa. La messa a disposizione dei libri e dei documenti avverrà presso la sede legale dell'Associazione nei giorni e negli orari concordati, garantendo la presenza di almeno un membro del Consiglio Direttivo o di un suo delegato. L'associato ha il diritto di prendere visione dei documenti e di **ottenerne copia**, anche in formato digitale, con rimborso degli eventuali costi vivi di riproduzione o supporto a carico del richiedente.
 - il diritto di voto, ad eccezione dei soci che alla data della votazione sono minorenni;
 - il concorrere al raggiungimento dello scopo sociale.
4. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma Impegna gli associati al rispetto del presente statuto e degli eventuali regolamenti, secondo le deliberazioni assunte dagli organi competenti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, esclusione dall'Associazione.
5. In particolare i soci hanno i seguenti doveri:
 - versare annualmente e regolarmente la quota associativa;
 - contribuire al raggiungimento dello scopo sociale nei limiti delle proprie possibilità e sotto la direzione ed il coordinamento del Consiglio direttivo;
 - astenersi da ogni comportamento che si ponga in conflitto con lo scopo e l'obiettivo dell'Associazione o che possa gettare discredito sull'associazione, sui suoi rappresentanti o soci.

Art. 11 — Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto al voto tutti i soci che, al momento della convocazione, risultano iscritti nel libro dei Soci e che hanno interamente versato la quota associativa dell'anno in corso. Per i SOCI maggiorenni il diritto verrà esercitato personalmente, per i soci minorenni il voto verrà esercitato attraverso l'esercente la potestà genitoriale.
2. Salvo la prima nomina in fase di costituzione dell'associazione, sono eleggibili alle cariche sociali e possono far parte dell'elettorato passivo tutti i soci che abbiano un'anzianità di iscrizione di almeno tre mesi, purché:
 - abbiano raggiunto la maggiore età;

- non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno.
3. Per l'anzianità elettorale, attiva e passiva, fa fede la prima iscrizione in qualità di socio.
 4. In mancanza di un numero sufficiente di soci che abbiano maturato l'anzianità richiesta per ricoprire le cariche istituzionali, sono ammessi in compensazione all'elettorato passivo i soci che abbiano maturato una maggiore anzianità sociale.
 5. Possono far parte dell'elettorato attivo e passivo solo i soci maggiorenni.

TITOLO IV - ORGANI SOCIALI

Art. 12 — Organi

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio direttivo;
 - c) il Presidente.

Art. 13 — Assemblea

1. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci in regola col pagamento della quota associativa annuale alla data di convocazione della stessa. Ciascun socio ha diritto ad un voto, ai sensi dell'articolo 2532 comma 2 del Codice civile. È ammesso il voto per delega, ma ogni socio può ricevere una sola delega. È ammessa, inoltre, la partecipazione di ogni socio, in Assemblea a distanza, in videoconferenza o in teleconferenza, ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
2. L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno entro 4 (quattro) mesi dalla data di chiusura dell'esercizio per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario e, se necessario, del bilancio preventivo. Deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
3. Gli argomenti dell'ordine del giorno sono stabiliti dal Consiglio direttivo o da almeno dieci associati che faranno pervenire richiesta scritta in tal senso al Consiglio direttivo nel termine di tre giorni antecedenti la data di fissazione dell'Assemblea.
4. La data e il luogo delle assemblee sono stabilite dal Consiglio direttivo.
5. L'annuncio della convocazione dell'Assemblea dei soci è fatto, a cura del Consiglio direttivo, mediante avviso affisso presso la sede almeno 30 giorni prima e trasmesso a mezzo raccomandata o e-mail ai SOCI almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per la riunione.
6. L'avviso di convocazione deve contenere obbligatoriamente data, ora, luogo ed argomenti da trattare.
7. In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente quando ad essa partecipino tutti i soci e quando tutti i consiglieri sono presenti o informati della riunione e può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento.
8. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi l'assemblea nomina un Presidente temporaneo.
9. L'Assemblea si riunisce e delibera con le maggioranze previste dall'art. 21 del Codice Civile e sue eventuali modificazioni
10. Il Segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea; in caso di sua assenza, all'apertura della seduta l'assemblea provvederà ad eleggere un segretario temporaneo tra i soci presenti.
11. È competenza dell'assemblea:
 - a. La nomina/revoca dei membri del consiglio direttivo e dell'organo di controllo (laddove il parametro dimensionale lo richieda)
 - b. La vigilanza sugli organi nominati

- c. Regolamento dei lavori assembleari, se necessario
- d. scioglimento, trasformazione, scissione, fusione.

Art. 14 — Quorum costitutivi e deliberativi

1. L'assemblea ordinaria dei soci delibera:
 - a) sull'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto economico-finanziario predisposti dal Consiglio direttivo;
 - b) sulla nomina, sulla revoca ed il rinnovo delle cariche sociali;
 - c) sull'approvazione e la modifica di regolamenti interni dell'Associazione;
 - d) Ha la responsabilità dell'operato dei componenti degli organi sociali;
 - e) su tutto quant'altro le è attribuito per legge o per statuto.
2. L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci.
3. L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e può essere tenuta trascorse 24 ore da quella di prima convocazione.
4. L'assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza di voti.
5. L'assemblea straordinaria dei soci, convocata con le stesse modalità di quella ordinaria, delibera:
 - a) sullo scioglimento dell'Associazione;
 - b) sulle modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo;
 - c) su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio direttivo.
6. Per modificare lo statuto occorre in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati; in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
7. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.
8. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, qualora ne faccia richiesta almeno $\frac{1}{3}$ (un terzo) dei presenti.
9. Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su un verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario e delle stesse deve essere data pubblicità mediante affissione del relativo verbale nella bacheca della sede sociale.

Art. 15 — Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è composto da 3 (tre) a 11 (undici) membri, eletti dall'Assemblea tra associati e tra le persone fisiche indicate da enti associati. Ai fini delle cause di ineleggibilità e di decadenza si fa riferimento all'art.2382 c.c.. Prima dell'elezione, l'assemblea deve stabilire il numero dei consiglieri da eleggere che deve essere dispari. Ogni votante deve esprimere un numero di preferenze pari al numero delle cariche stabilite. Il consiglio direttivo deve operare nel rispetto delle previsioni del Part.26 Codice del Terzo Settore.
2. I soci che intendono candidarsi devono presentare domanda scritta almeno una settimana prima della votazione, per permettere l'affissione di un elenco di persone eleggibili. Hanno diritto di candidarsi a membro del consiglio direttivo soltanto gli associati maggiorenni che abbiano interamente versato la quota associativa per l'anno in corso.
3. Verranno eletti i candidati che riceveranno il maggior numero di preferenze. In caso di parità si procederà per ballottaggio.
4. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, fatto salvo il rimborso delle spese regolarmente documentate, durano in carica 4 (quattro) anni e possono essere rieletti.
5. Il Consiglio direttivo, all'atto dell'elezione, provvedere a nominare al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario.

6. Al Presidente spetta la firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
7. Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
8. In caso di morte, dimissioni o decadenza di uno o più consiglieri, si provvede alla loro sostituzione mediante elezione da parte della prima Assemblea dei soci utile. I consiglieri così eletti rimangono in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio direttivo originario. Qualora venga a mancare la maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo, i consiglieri rimasti in carica devono convocare senza indugio l'Assemblea dei soci per procedere al rinnovo dell'intero organo amministrativo.
9. Il Consiglio direttivo dirige l'attività associativa, amministra il patrimonio dell'Associazione e rende conto del proprio operato all'Assemblea dei soci. In particolare:
 - fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa; • stabilisce l'importo delle quote associative annuali alla prima riunione dell'anno; delibera sull'ammissione dei soci e sulla loro eventuale esclusione;
 - decide sull'attività e sulle iniziative dell'Associazione; • decide sugli investimenti patrimoniali;
 - approva i progetti di bilancio preventivo e consuntivo da presentare all'Assemblea dei soci;
 - stabilisce le modalità e le norme per la prestazione dei servizi agli associati;
 - procede alla nomina di eventuali dipendenti e impiegati dell'associazione nonché regola l'attività di eventuali collaboratori o prestatori di lavoro occasionale;
 - redige i regolamenti interni che dovranno essere presentati all'Assemblea dei soci.
10. Il Consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno o che ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri e, comunque, almeno una volta l'anno entro 3 (tre) mesi dalla chiusura dell'esercizio per deliberare in ordine al bilancio preventivo, al rendiconto economico-finanziario ed all'ammontare della quota associativa. È ammessa, inoltre, la partecipazione di ogni consigliere, a distanza, in videoconferenza o in teleconferenza, ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del consigliere che partecipa e vota.
11. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in caso di sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal soggetto con più anzianità in associazione.
12. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio direttivo è sufficiente la maggioranza dei componenti.
13. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
14. Delle riunioni del Consiglio direttivo viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
15. Il consigliere che, salvo giustificate cause di forza maggiore, non Interviene a 3 (tre) riunioni consecutive del Consiglio direttivo, viene dichiarato decaduto.

Art. 16 — Presidente

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea.
2. Rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti, di fronte ai terzi ed in giudizio.
3. Convoca l'Assemblea dei soci ed il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
4. In caso di impedimento o di prolungata assenza del Presidente, tutte le sue attribuzioni spettano al Vicepresidente.
5. Le cariche di Presidente e Vicepresidente scadono con quelle del Consiglio di cui fanno parte, tuttavia possono essere rieletti. Essi, tuttavia, possono essere rimossi con delibera della maggioranza qualificata

del Consiglio Direttivo o dell'assemblea ordinaria. In tal caso rimarranno in carica fino alla nomina di un nuovo Presidente o Vicepresidente.

Art. 17 — Tesoriere

1. Il Tesoriere è responsabile dei fondi messi a disposizione per le attività dell'associazione ed è tenuto ad aggiornare il Presidente ed i vari consiglieri sullo stato dei conti dell'associazione in qualunque momento venga richiesto, presentando un rendiconto economico-finanziario accompagnato da tutti i documenti relativi alle entrate ed alle uscite.
2. Il Tesoriere ha l'obbligo di redigere annualmente il rendiconto economico-finanziario dell'associazione, avvalendosi anche di professionisti esterni, che deve essere approvato dall'assemblea ordinaria.
3. La carica di Tesoriere scade con quella del consiglio da cui è stato nominato, ma può essere rieletto.
4. Può essere rimosso con decisione della metà dei membri del Consiglio direttivo o con delibera a maggioranza qualificata dell'assemblea ordinaria. In tal caso rimarrà in carica fino alla nomina di un nuovo Tesoriere.

Art. 18 — Segretario

1. Il Segretario verbalizza le decisioni prese nelle assemblee dei soci e del Consiglio direttivo, collabora con il Presidente per la progettazione di tutta l'attività dell'associazione e vigila sulla condotta dei soci rispetto alle direttive dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni.
2. Il Segretario è il responsabile della tenuta di tutti i libri sociali; provvede ad aggiornarli, prendendo visione delle dimissioni e delle esclusioni dei soci esistenti e vigilando sul pagamento delle quote sociali. Inoltre è responsabile delle attività promozionali e di pubbliche relazioni di cui l'associazione ha bisogno per lo svolgimento della propria attività.
3. Il Segretario è tenuto ad aggiornare il Presidente ed i Consiglieri sullo stato dei progetti dell'associazione in qualunque momento venga richiesto.
4. La carica di Segretario scade con quella del Consiglio da cui è stato nominato. Può essere rimosso su decisione della metà dei membri del Consiglio direttivo o con delibera a maggioranza qualificata dell'assemblea ordinaria. In tal caso rimarrà in carica fino alla nomina di un nuovo Segretario.

Art. 19 — Organo di controllo (eventuale)

1. L'Organo di controllo, monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.
2. Il componente dell'Organo dura in carica quattro anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all'Associazione, con riguardo della loro competenza, e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.
3. L'Organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
4. Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017, la revisione legale dei conti.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 — Regolamento interno

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio direttivo ed approvato dall'Assemblea dei SOCI.

Art. 21 — Scioglimento e liquidazione

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 del Codice Civile e come indicato al punto 8 dell'art. 14 del presente Statuto.
2. L'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio sociale.
3. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio della PA competente, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad uno o più altri ET S (individuati da Statuto, Assemblea o Consiglio direttivo).

Art. 22 — Norme fiscali

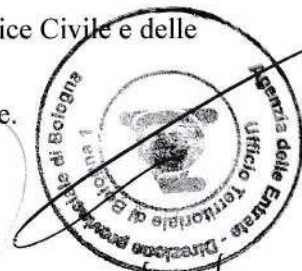
1. Ai fini dell'applicazione di agevolazioni fiscali previste per gli enti di promozione sociale si prevede quanto segue:
 - a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, fisperve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
 - b) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
 - c) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie e previste dalla legge;
 - d) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
 - e) Intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
2. Qualsiasi deliberazione contraria a tali principi sarà nulla.

Art. 23 — Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa espresso rinvio alle norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.
2. Le clausole fiscali di cui all'articolo 21 sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Il Segretario

Il Presidente



20107126

Grizzana Morandi (BO), 12 luglio 2026

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA I
10
1266 serie 3
9 Registrato al N.
€ 200,00